

LIBERTÀ D'INFORMAZIONE O LIBERTÀ DI QUERELA?

Ci sono diversi modi per mettere a tacere un giornalista. Uno è sicuramente la violenza esplicita, fatta di minacce e aggressioni.

Un altro, ben più subdolo, è l'uso pretestuoso delle querele per diffamazione. Uno strumento che, in un periodo caratterizzato da una grande incertezza lavorativa per i giornalisti, diventa ancora più efficace. Il precariato, infatti, coniugato con il pericolo di dover risarcire di tasca propria, è un mix capace di fiaccare chiunque.

CATERINA MALAVENDA

7
2

Chiedete a un comune cittadino se in Italia l'informazione è libera e vi risponderà «anche troppo», vista la massa di notizie alle quali può accedere, indipendentemente dalla loro qualità.

Chiedete a un giornalista se si sente libero di fare informazione e vi risponderà «non abbastanza», perché non può scrivere o dire tutto quello che vuole, lo spazio è sempre troppo poco e poi ci sono quelle telefonate al direttore o all'editore da parte del potente di turno che si lamenta e un po' intralcia.

Ci sono poi i giornalisti che hanno potuto raccontare quel che volevano, con tutto lo spazio necessario e con il direttore al loro fianco, che a quelle telefonate non risponde neppure, ma ora sono sotto scorta perché qualcuno, invece di telefonare, preferisce mettere mano alla pistola.

E ci sono, infine, i giornalisti che, avendo fatto il loro lavoro e avendo probabilmente sbagliato qualcosa, da anni stanno pagando personalmente il danno da diffamazione, che sono stati condannati a risarcire, senza un editore che lo faccia al posto loro, perché non lo hanno mai avuto o perché si rifiuta di farlo o semplicemente perché è fallito e li ha lasciati soli.

Questa è più o meno la sintesi della situazione in essere, che consente di farsi una prima idea dello stato di salute della libertà di

informazione in Italia, da una prospettiva per così dire particolare, quella che guarda alla giustizia. Non esaustiva, dunque, ma di certo indicativa, visto l'impatto significativo che può avere sulla diffusione di notizie e opinioni.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha individuato proprio nell'effetto deterrente dei processi e delle loro potenziali conseguenze un limite importante alla libera circolazione delle idee e delle informazioni, tutelata dall'articolo 10 della Convenzione; e ha sanzionato gli Stati membri che non lo hanno ricondotto a un livello accettabile.

Del resto è umano. Chi si occupa di persone o fatti importanti o chi fa inchieste scottanti può, più facilmente di altri operatori dell'informazione, esser dissuaso dal continuare a farlo dalla paura di essere condannato: a una pena detentiva, anche se oggi sempre meno probabile, grazie alle numerose sentenze che ne censurano l'applicazione; o a una multa che, come sanzione penale alternativa, se molto elevata può essere altrettanto «dissuasoria», e che in Italia, se la diffamazione è aggravata dal mezzo della stampa o di altri mezzi di pubblicità – radiotelevisione, social *et similia* – può arrivare fino a 50 mila euro.

Quel che più preoccupa, però, è la condanna al risarcimento del danno, in sede civile o penale, che può essere davvero esorbitante, specie se messa a confronto con la miseria che, a volte, percepisce chi scrive un articolo o confeziona un servizio: il precariato, coniugato con il pericolo di dover risarcire di tasca propria, è un mix capace di fiaccare chiunque, forse più delle minacce, che almeno generano solidarietà e non solo di maniera.

E anche l'editore più illuminato, specie ormai in via di estinzione, che fa fronte direttamente alle conseguenze economiche dei processi per diffamazione, difficilmente può reggere a lungo, sotto il profilo finanziario, a condanne che, sempre più frequentemente, superano la fatidica somma dei 50 mila euro, una volta considerata il tetto massimo di ogni risarcimento, salvo casi eccezionali.

Il problema, dunque, non risiede tanto, come si è portati a credere, nelle liti temerarie civili o nelle querele intimidatorie, cioè in quelle cause, manifestamente infondate, intentate per dar fastidio, che vengono stroncate sul nascere con l'archiviazione, in sede penale, o definite, in sede civile, con condanna alle spese dell'attore da giudici che trattano con la necessaria competenza l'intera materia. Ciò anche se, negli ultimi tempi, complice anche la facoltà di opporsi alla richiesta di archiviazione riconosciuta al querelante, le richieste di archiviazione si sono numericamente ridotte

e molte non vengono accolte, dando luogo a processi lunghi e costosi, la cui definizione si imporrebbe già nella fase preliminare, con dispendio inutile di soldi ed energie.

Nel settore civile non va molto meglio, perché anche la condanna alle spese di chi soccombe, non più di fatto automatica, dopo l'intervento della Corte costituzionale, è spesso inutile, se il debitore non paga spontaneamente e non ha beni aggredibili, su cui rivalersi.

Dunque, al rischio di condanne milionarie si aggiunge la beffa di restare a bocca asciutta quando qualche euro si potrebbe recuperare, visto che non è previsto, come invece sarebbe auspicabile, il versamento preventivo a carico di chi avvia una causa civile di una sorta di cauzione, proporzionata al danno richiesto, che garantisca il pagamento delle spese, se la sua domanda non viene accolta.

I rischi maggiori, però, derivano dall'«incertezza» del diritto, quando si deve valutare la condotta del giornalista.

Essa deriva fisiologicamente dall'elaborazione di principi generali un po' fumosi, adattabili alla bisogna e, ancor prima, meno fisiologicamente, dal progressivo deteriorarsi della capacità di giudicare e prendere decisioni, anche impopolari, quando ci si trova a dirimere il conflitto fra diritti primari confliggenti.

Quindi meglio la soluzione, che viene proposta a volte con insistenza irritante, di una transazione che chiuda il processo – a spese del giornalista e del suo editore, ritenuti spesso a torto la parte più forte – ed esoneri dallo scrivere una sentenza; e questo anche quando un accordo penalizzerebbe chi ha fatto buona informazione e si trova sotto processo ingiustamente.

È un chiaro sintomo – e questo è il profilo più preoccupante – il progressivo e palese disinteresse per una materia che coinvolge pur sempre diritti fondamentali, trattata a volte con fastidio o, peggio, con imperizia, quando non con un occhio di riguardo per la persona offesa, specie se riveste un ruolo particolarmente preminente nella società.

Sempre fisiologicamente molteplici sono le variabili, che possono incidere sull'esito di un processo per diffamazione, al di là dell'applicazione assai discrezionale di norme, prive della necessaria determinatezza.

Questo appartiene, è vero, all'alea di ogni processo, ma caratterizza in particolare quelli per diffamazione, per definire i quali è più ampia la facoltà di scelta, tanto che – e sembra un paradosso –

spesso, pur occupandosi della materia, un avvocato non è in grado di prevederne l'esito.

Sia che voglia assolvere, sia che voglia condannare, il giudice troverà sempre argomenti e precedenti per farlo.

Eppure sembra facile evitare la condanna: sulla carta, come sa chi conosce le regole, perché operi il diritto di cronaca, basta provare che il fatto lesivo è vero, riveste interesse pubblico ed è stato trattato con la necessaria continenza verbale.

Ma, al di là della difficoltà obiettiva di dimostrare che un fatto è vero o anche solo verosimile – specie quando proviene da fonti orali – come si stabilisce se è o non è di interesse pubblico? O se nel riferirlo sia stato o meno rispettato il limite della continenza o si sia debordati nell'offesa inescusabile? Usando il metro personalissimo di chi giudica l'autore, perché in ciò richiesto da chi ne chiede la punizione.

E sarà sulla base della sua sensibilità che deciderà, ad esempio, se il linguaggio adoperato supera il limite della continenza o se un determinato argomento sia davvero interessante per il pubblico.

E come si quantificano, secondo equità, come prevede il codice, i danni non patrimoniali che derivano, in ipotesi, dall'uso scorretto del linguaggio o dalla diffusione di un fatto falso, in assenza di tabelle che prevedano criteri matematici, come per l'invalidità fisica, se non usando quello stesso metro?

E l'equità, nelle mani sbagliate, può diventare iniqua e pericolosa, perché può legittimare risarcimenti che, alla lunga, nessun editore può fronteggiare, figuriamoci un giornalista.

Il reale termometro di un'eventuale patologia è rappresentato dalle sentenze che si confrontano con il diritto di critica, che sfugge a riscontri certi ed è affidato, assai più che quello di cronaca, alla sensibilità di chi giudica. L'inevitabile mancanza di riferimenti precisi, che individuino il limite oltre il quale la forma non è tollerabile, infatti, lascia ampio spazio alla discrezione, che può sciogliere nell'arbitrio.

La critica, infatti, al di là della verità storica da cui prende spunto, ha come unico limite l'uso improprio del linguaggio, quando lo si adopera non per manifestare un dissenso ragionato dall'opinione o dal comportamento preso di mira, ma per sferrare un attacco sul piano personale al destinatario o, peggio, per insultarlo gratuitamente.

Ebbene, a fronte di una giurisprudenza comunitaria che tutela la critica, anche, anzi soprattutto, quando è «urticante», i nostri tribunali producono ormai e in larga parte sentenze convenzionali,

che assai raramente riconoscono all'opinione anche forte, ma motivata, esposta con un ragionamento, a volte complesso, il salvacondotto garantito dall'articolo 21 della Costituzione.

Oramai consueta è, in particolare, la condanna che deriva dall'interpretazione sfavorevole – *in malam partem* dicono le sentenze che ne evidenziano l'illegittimità – del pensiero, l'individuazione di un non detto, che viene attribuito ugualmente all'autore, specie dai giudici di merito, a volte in ciò seguendo la forzatura offerta dalla persona offesa, non certo indifferente all'esito del giudizio.

Grazie dunque all'evoluzione (?) giurisprudenziale, è assai più difficile difendere la propria opinione critica che la diffusione di fatti, meglio se raccontati usando la «rete» di documenti inoppugnabili, perché com'è noto *verba volant...*

Ma – ed è questo l'ultimo anello di una lunga catena – occorre confrontarsi anche con la giurisprudenza creativa, meglio nota come «diritto vivente», in altre parole il diritto filtrato dall'interpretazione dei giudici, un'attività sacrosanta che, però, può infrangere certezze, penalizzando le parti.

L'applicazione di una stessa norma, infatti, può modificarsi nel tempo e quando i diversi orientamenti confliggono, intervengono le Sezioni unite, che individuano l'interpretazione più corretta, facendo giurisprudenza. Nel periodo intermedio, però, l'esito di un processo è aleatorio e, se è arrivato in Cassazione, anche definitivo, con evidente compromissione, per tacer d'altro, del principio di uguaglianza.

Aveva colpito, tempo fa, il cambiamento di indirizzo a proposito della responsabilità del direttore della carta stampata, da sempre responsabile solo per omesso controllo, anche per gli articoli redazionali non firmati, improvvisamente chiamato a rispondere di diffamazione, come se ne fosse l'autore. La novità, siccome priva di reali conseguenze negative apprezzabili – cambia poco per il direttore la diversa qualificazione del reato – non ha suscitato grandi reazioni.

Ben altre sono le novità che, invece, possono dare qualche problema. Un primo esempio chiarirà le perplessità, anche se non tranquillizzerà i direttori responsabili di siti di informazione sul web. La Cassazione e, di conseguenza, i giudici di merito sono stati per decenni attestati su una linea condivisa secondo la quale, visto il divieto di estensione analogica *in peius*, cioè in senso sfavorevole

all'imputato, della norma penale, il direttore dei siti, pur svolgendo lo stesso ruolo di chi dirige un periodico, non è soggetto all'obbligo, penalmente sanzionato dall'articolo 57 del codice penale, di impedire la commissione di reati, da parte di chi si occupa dei contenuti.

Nel 2015, poi, in ossequio al diritto vivente, le Sezioni unite penali hanno ritenuto applicabile alle pagine web dei siti informativi, se gestiti da una redazione giornalistica, il divieto di oscurare, in via cautelare, un articolo, perché quell'oscuramento è stato assimilato, per le sue conseguenze, al sequestro di uno stampato, vietato dalla legge, prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Ciò è stato possibile grazie a un'estensione analogica *in melius*, cioè a favore dell'imputato, consentita dai principi generali, che ha equiparato – ma solo a questo specifico fine, si badi bene – il sito informativo alla testata giornalistica. Due certezze, dunque, per il tapino messo a dirigere un sito: nessuna incriminazione per omesso controllo e nessun sequestro preventivo, senza una condanna definitiva.

Ma siccome non si può mai stare tranquilli, la Cassazione, con un'applicazione estemporanea di quell'assimilazione fra stampa e siti, fatta dalle Sezioni unite in senso favorevole a questi ultimi, ha di recente e repentinamente mutato orientamento sull'articolo 57 del codice penale, senza che il testo sia mai cambiato. Ha affermato, infatti, assai di recente, che esso si applica anche ai direttori dei siti che, all'improvviso, si trovano gravati così da una responsabilità, ma soprattutto da un obbligo improbo, penalmente sanzionato.

Il giornale telematico, ha sentenziato la Cassazione, «soggiace alla normativa sulla stampa perché ontologicamente e funzionalmente assimilabile alla pubblicazione cartacea», senza badare che così facendo si aggira il divieto generale di estendere il precetto penale, ove l'effetto sia penalizzante per l'imputato e, soprattutto, senza mettere in conto la materiale impossibilità di controllare i contenuti di un sito in costante e rapido aggiornamento.

In attesa che le Sezioni unite facciano chiarezza, l'incertezza regna sovrana e perciò ai direttori ancora esentati da responsabilità per omesso controllo, vale a dire quelli delle testate giornalistiche, salvo che siano titolari di una delega al controllo, direi di non cullarsi sul dato normativo. Mai dire mai...

E un avvertimento anche ai blogger, di recente finiti all'attenzione della Cassazione che, confermando la linea tracciata dalla Corte europea dei diritti umani, ha individuato una responsabilità

penalmente rilevante del gestore del blog che, «reso edotto dell'offensività» di un post di commento non intervenga «prontamente» a rimuoverlo, così manifestando «consapevole adesione» al contenuto offensivo.

Dopo il *cahier de doléances*, qualche proposta di agile e facile valutazione e ancor più rapida applicazione: chi amministra giustizia risponde solo alla legge e, dunque, è la legge che va cambiata.

Un'avvertenza, prima delle conclusioni. È stata deliberatamente tralasciata, nell'esame che precede, la posizione di coloro che, diffamati davvero, non ottengono giustizia: ce ne sono, sono tanti, anch'essi meritevoli di attenzione, magari attraverso un intervento mirato che se ne occupi adeguatamente.

Dunque cosa fare, se davvero qualcuno ha intenzione e, soprattutto, interesse a mettere mano ai codici?

Le querele, di norma, riguardano la diffusione, di solito non consapevole, di notizie non vere, parziali o imprecise, dunque un evento che può essere adeguatamente fronteggiato con una rettifica tempestiva, visibile e articolata, anche se non richiesta, che metta in evidenza le pecche, chiarisca i punti controversi, completi l'informazione e paralizzi, però, l'azione penale, rendendo improcedibile l'eventuale querela e impedendo il ricorso all'azione civile, quantomeno per il risarcimento del danno non patrimoniale. Un risarcimento in forma specifica, insomma, grazie al quale l'interessato otterrà l'immediato ripristino della verità e della sua reputazione, ma che va anche a beneficio di chi aveva incamerato dati errati.

Se nel frattempo, però, l'interessato avrà perso il posto o avrà visto sfumare un contratto, dovrà poter chiedere il ristoro di quelle conseguenze patrimoniali, in ciò agevolato dal fatto che chi ha sbagliato lo ha già ammesso.

Questo per la cronaca, mentre dovrebbe esser ovvio che la critica in quanto tale, un'opinione personale, anche se non piace, non possa generare danni risarcibili. Certo la rettifica sarà possibile se è unilaterale, eccessiva o con una vena di polemica personale ma, al di fuori di queste ipotesi, dovrebbe escludersene la rilevanza penale, vanificando querele pretestuose, fatte solo per arginare il dissenso.

Gli esiti delle cause civili per danni, poi, anche quando danno ragione a chi li chiede, dovrebbero esser calmierati, fissando almeno un tetto massimo tollerabile, per aumentare il quale sarà

necessaria una prova stringente e univoca delle conseguenze lamentate.

In realtà, le Sezioni unite erano intervenute anche qui, esigendo la prova certa dell'esistenza di danno non patrimoniale, per liquidarlo. Dopo qualche sentenza in linea con il principio, ritornando di fatto al passato, però, i giudici hanno via via reintrodotta la presunzione semplice, ritenendo sufficienti per liquidarlo elementi quali la penetrazione della notizia, la notorietà del danneggiato e la gravità della lesione.

Il resto rimane affidato al buon senso dei giudici – e ce ne sono tanti che ne posseggono una buona dose – alcuni animati anche da una vera passione per la materia, che ha generato sentenze, belle da leggere quanto un trattato di diritto costituzionale.

Alcuni interventi si imporrebbero, però, anche a favore di chi incappa, senza torto, in cause civili o penali.

Il giornalista che viene prosciolto dal gup o assolto dal tribunale con la formula «perché il fatto non costituisce reato», la sola possibile per chi abbia esercitato un diritto, non può chiedere al giudice la condanna del querelante al pagamento delle spese legali sostenute o al risarcimento del danno, se ha agito con colpa grave, semplicemente perché tale formula non è contemplata dall'articolo 427 del codice penale che regola la materia.

Per inserirla basterebbe un attimo, generando probabilmente anche una riduzione del contenzioso, visto che oggi chi sporge «querelle di disturbo» non corre alcun rischio, neppure economico.

Il codice civile, invece, prevede già che la lite temeraria sia sanzionata economicamente a richiesta di parte o anche d'ufficio.

Ben due commi dell'articolo 96 del codice civile, infatti, se ne occupano, ma i giudici sembrano far fatica ad applicarli, così chi vince e ha ragione da vendere non solo corre il rischio, sia pur remoto, di dover pagare le sue spese, se compensate fra le parti, ma fa molta fatica a ottenere un ristoro concreto quando l'azione, se non è temeraria, costituisce almeno abuso dello strumento processuale.

Occorrerebbe, dunque, intervenire perché una delle norme meno applicate del codice, quantomeno nei processi per diffamazione, non possa più essere ignorata dal giudice e, siccome quest'ultimo risponde solo alla legge, basterebbe introdurre, se non un obbligo, almeno requisiti concreti, in presenza dei quali quel riconosci-

mento economico diventi quasi un diritto per chi ha dovuto difendersi da accuse infondate, che tali apparivano fin dall'inizio.

Ma neanche così si può contare su un riequilibrio fra le parti: l'editore è un imprenditore e il giornalista, se è fortunato, un dipendente stipendiato. Se soccombono e non pagano il dovuto, la riscossione coattiva del dovuto è piuttosto agevole, basta pignorare i beni aziendali o una parte dello stipendio.

Chi agisce in giudizio, invece, non sempre offre le stesse garanzie, anzi spesso non ha, come si dice, beni al sole, che possano essere aggrediti per ottenere il dovuto, in caso di condanna.

Così, in mancanza di un deposito cauzionale, si rischia di rimetterci anche le spese.

Prendiamo – e l'esempio non è casuale – un parlamentare, uno di coloro che dovrebbe metter mano ai codici, appunto.

Egli può agire contro chi lo diffama, ma non può essere portato in giudizio, penale o civile, se offende qualcuno, ad esempio un giornalista: egli, infatti, non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, come dispone l'articolo 68 della Costituzione.

Nei casi equivoci, decide il parlamento e non occorre aggiungere altro, per comprendere quante siano le chance di ottenere soddisfazione.

E se pure decidesse a suo sfavore e desse luogo al processo, in caso di condanna anche solo alle spese, non si potrebbero pignorare o sequestrare l'indennità mensile e la diaria, spesso i soli emolumenti di cui dispongono; e, inutile dirlo, una proposta di legge per modificare la situazione, stando alle ultime notizie reperte, dorme sonni tranquilli in Commissione affari costituzionali alla Camera.

Possiamo davvero credere che, godendo di tali privilegi e non essendo restii a far querela, abbiano voglia di intervenire in aiuto dei giornalisti?

È soprattutto, dopo aver letto quest'articolo, quanti sono ancora pronti a rischiare tempo e denaro per fare il mestiere più bello del mondo?